

BANDA CITTADINA DI BUJA APS

STATUTO

Denominazione e sede

Art. 1 - Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e delle norme del Codice Civile è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "BANDA CITTADINA DI BUJA APS", di seguito indicata anche come "Associazione". Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo "APS" sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione esiste di fatto in Buja come Società filarmonica fin dall'anno 1897 e il suo Atto Costitutivo è stato stipulato nell'anno 1972.

Art. 2 - La sede legale è in Via Mons. Zanin, 1 - Buja (UD). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo, con successiva comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altro Comune costituisce invece modifica statutaria.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale in favore di associati, loro familiari e terzi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, lettera d) del D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, lettera i) del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato svolta dai propri associati.

Art. 4 - L'Associazione più specificatamente opera nel settore musicale e in particolare:

- a) promuove la formazione e la divulgazione della cultura musicale;
- b) organizza manifestazioni a carattere musicale, culturale ed artistico;
- c) partecipa a cerimonie, feste, sagre paesane ed ovunque fosse richiesta;
- d) promuove attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica musicale.

Art. 5 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - L'Associazione può porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 7 - L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale, al perseguimento delle proprie finalità e nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Patrimonio

Art. 8 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal denaro in cassa e sul conto corrente;
- b) dagli strumenti musicali, dalle divise e dalle attrezzature in genere in uso ai suonatori associati;
- c) da donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili fatti all'Associazione a titolo d'incremento di patrimonio;

d) da ogni bene mobile ed immobile acquisito a titolo oneroso.

Risorse economiche e bilancio d'esercizio

Art. 9 - L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) quote di frequenza versate dagli associati per la partecipazione alle attività didattiche promosse dall'Associazione;
- c) quote aggiuntive versate dagli associati per la partecipazione alle attività associative;
- d) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- e) contributi di istituzioni e enti pubblici, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- f) prestazioni di servizi musicali;
- g) raccolte pubbliche di fondi;
- h) rendite patrimoniali;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e di altre norme competenti in materia.

Art. 10 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 11 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre il bilancio all'Assemblea degli associati per la sua approvazione. Il bilancio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Associati

Art. 12 - L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori: le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- b) ordinari: le persone fisiche che desiderano far parte dell'Associazione e ne condividono le finalità. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. La deliberazione è annotata nel libro degli associati e comunicata all'interessato, dandone motivazione scritta in caso di rigetto. In questo caso l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva;
- c) onorari: le persone fisiche, giuridiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione, rispettando i limiti previsti dall'art. 35, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Il numero degli associati è illimitato e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati, a prescindere dalla categoria, hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni di qualsiasi natura fra le persone.

Art. 14 - Con l'adesione all'Associazione l'associato assume preciso impegno di osservare lo Statuto, il regolamento interno ed ogni altra delibera assunta dal Consiglio Direttivo. L'adesione inoltre comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto attivo e passivo nell'Assemblea degli associati. L'associato minore d'età può partecipare all'Assemblea e il suo diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo, mentre è escluso il diritto di voto passivo. All'associato minorenne il diritto di voto attivo e passivo sarà automaticamente riconosciuto alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il

raggiungimento della maggiore età.

Art. 15 - L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati o che non hanno versato la quota associativa possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Art. 16 - Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni. Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) mancato rinnovo della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 12, lettera b) del presente Statuto;
- d) per espulsione decisa dal Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità e gli scopi previsti dallo Statuto. Il provvedimento di espulsione

deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita richiesta scritta che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

Art. 18 - La quota associativa non è trasmissibile a nessun titolo, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

Volontari

Art. 19 - L'Associazione può avvalersi nello svolgimento della propria attività dell'opera di volontari. Sono volontari le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per loro libera scelta, svolgono la propria attività tramite essa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 20 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 21 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di

cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 22 - Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo continuativo e non occasionale.

Organi sociali

Art. 23 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Le eventuali nomine dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione avverranno solamente al verificarsi dei requisiti previsti rispettivamente dagli art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 e senza necessità di modifiche statutarie.

Assemblea degli associati

Art. 25 - L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la sua eventuale trasformazione, fusione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 26 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto più uno; se ciò non si verifica s'intende convocata lo stesso giorno, in seconda convocazione, un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto.

Art. 27 - L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto più uno ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la sua eventuale trasformazione, fusione o scissione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In ogni caso l'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Art. 28 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata anche su richiesta scritta, motivata e firmata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è fatta tramite affissione all'albo dell'Associazione o comunicazione scritta contenente la data, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno stabilito dal Presidente, da affiggere o spedire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. La comunicazione scritta può essere inviata a mezzo lettera o telematicamente (e-mail, fax, sistemi di messaggistica istantanea, social network, ecc.) al recapito risultante dal libro degli associati.

Art. 29 - I compiti dell'Assemblea sono:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio d'esercizio;
- c) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare gli eventuali Organi di controllo e revisione;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) modificare lo Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) approvare l'eventuale regolamento interno elaborato dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati compresi quelli non intervenuti e, ad eccezione di quelle previste alla lettera g) del presente articolo, si prendono a maggioranza dei voti presenti e rappresentati per delega. I voti di norma sono palesi tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui il

Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.

Art. 30 - Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe e non può rappresentare in proprio o per delega più di 3 (tre) voti. I membri del Consiglio Direttivo non possono avere deleghe.

Consiglio Direttivo

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è costituito da 5 (cinque) a 9 (nove) membri (comunque sempre in numero dispari) eletti dall'Assemblea e scelti esclusivamente tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il numero dei componenti viene stabilito prima delle elezioni dal Consiglio Direttivo uscente previo consenso dell'Assemblea; rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Effettuate le votazioni vengono eletti Consiglieri gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto l'associato più anziano.

In caso di dimissioni o cessazione della carica si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove ciò non fosse possibile si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I Consiglieri nominati in surroga rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere che rimangono in carica per la durata dello stesso.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri. È validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri.

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea ed in particolare:

- a) promuove l'attività associativa;
- b) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- c) determina le quote associative;
- d) redige il bilancio d'esercizio;
- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f) propone modifiche statutarie;
- g) nomina l'eventuale direttore artistico;
- h) elabora l'eventuale regolamento interno;
- i) nomina gli associati onorari;
- j) può integrare o modificare autonomamente lo Statuto previa autorizzazione da parte dell'Assemblea e limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente; a loro può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Presidente

Art. 35 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati facendone eseguire le delibere.

A lui spetta:

- a) convocare le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo determinandone l'ordine del giorno;
- b) sottoscrivere tutti gli atti amministrativi e documenti che impegnano l'Associazione sia nei

- riguardi degli associati che dei terzi;
- c) tenere i rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciando quietanze;
 - e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso d'assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Segretario e Tesoriere

Art. 36 - Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, provvede ad espletare le pratiche e gli obblighi amministrativi e fiscali.

Art. 37 - Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione, redige le scritture contabili e, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio.

Art. 38 - Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Libri sociali

Art. 39 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, qualora l'Associazione si avvalga della loro attività.

Tutte le suddette scritture sono tenute a cura del Consiglio Direttivo e vanno conservate presso la sede sociale.

Disposizioni finali

Art. 40 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall'Assemblea degli associati.

Art. 41 - In caso di scioglimento dell'Associazione, che viene deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 42 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono in quanto applicabili le norme previste per le Associazioni nel Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati il 13 aprile 2026